Penale Sent. Sez. 1 Num. 16498 Anno 2026
Presidente: APRILE STEFANO
Relatore: ALIFFI FRANCESCO
Data Udienza: 16/04/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte d'appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLAche ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti aveva riconosciuto [redacted] colpevole dei reati di violazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte con il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento, e, per l'effetto, lo aveva condannato, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione

Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito, [redacted]:

- in costanza di applicazione della citata misura di prevenzione, si era associato a persone che avevano subito condanne o si trovavano sottoposte a misure di prevenzione o

sicurezza, nei giorni 13 dicembre 2024 e 14 gennaio 2025, non era rimasto all'interno della sua abitazione dalle 20:00 alle 07:00, il 22 novembre 2024 non si era presentato tra le 18.00 e le 19.00 nei locali della polizia giudiziaria per apporre la firma (capo a);

- aveva usato violenza e minaccia per impedire a due agenti della Polizia di Stato di accedere nella sua abitazione, anche brandendo un coltello che puntava contro di loro (capo b);

- aveva danneggiato la porta di ingresso del SER.D, scaraventandogli contro una sedia che aveva rotto il vetro (capo c).

2. Ricorre per cassazione [redacted], per il tramite del difensore di fiducia, articolando otto motivi.

2.1. Con il primo deduce, in relazione al reato di cui al capo a), violazione dell'art 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 nonché vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, mancata valutazione di prova a decisiva.

Lamenta che la Corte di appello abbia fondato l'affermazione di colpevolezza sulla circostanza che l'imputato, in occasione dei controlli di polizia presso la sua abitazione, non aveva risposto al citofono e al telefono in orari serali. Tale circostanza era stata ritenuta dimostrativa ex se dell'allontanamento dall'abitazione, in contrasto coi principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova .

Al contrario, la tesi difensiva secondo cui l'imputato non aveva sentito il campanello perché assumeva, in ragione della malattia psichiatrica da cui è affetto, potenti farmaci calmanti e sonniferi (tra cui Valium e Nozinan), associati al consumo di bevande alcoliche, è stata ingiustificatamente ritenuta infondata nonostante la copiosa documentazione medica prodotta dalla difesa.

2.2. Con il secondo motivo denuncia, sempre con riferimento al reato di cui al capo a), mancata valutazione di prove a discarico decisive e vizio di motivazione sia in relazione alla condotta e all'elemento psicologico del reato sia in relazione alla richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., nonché uso improprio di pendenze giudiziarie e procedimenti penali.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe dovuto inferire dell'annotazione della Polizia di Stato che attesta l'accesso dell'imputato al Pronto soccorso il giorno 22 novembre 2024 alle ore 20.01, la logica conclusione che anche nelle ore immediatamente precedenti [redacted] ersava in condizioni di salute precarie, tali, comunque, da impedirgli di recarsi presso la Stazione Carabinieri per apporre la firma.

D'altra parte, alla documentazione medica in atti risulta che [redacted] nel periodo di interesse soffriva di gravi disturbi psichiatrici, curati con psicofarmaci, che possono provocare forme di amnesie idonee ad escludere l'elemento soggettivo del reato o, quanto meno, a giustificare l'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen.

2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione all'imputazione di cui al capo b), violazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

degli att. 337 e 339 cod. pen., vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, dell'aggravante e dell'esimente di cui all'art. 393-*bis* cod. pen., nonché mancata valutazione di prove decisive.

Lamenta che la Corte di appello non ha risposto esaustivamente alle deduzioni difensive sviluppate nell'atto di appello in ordine alle drammatiche condizioni di salute in cui, al momento della consumazione del reato, versava l'imputato.

Non è stata attribuita adeguata rilevanza alla circostanza pacifica che l'imputato, al momento dell'intervento del personale di polizia, minacciava di compiere atti autolesionistici e di suicidarsi.

In tale contesto non è configurabile il presupposto oggettivo della fattispecie incriminatrice costituito dall'opposizione al compimento di un atto di ufficio, avendo l'imputato il diritto di rifiutare le cure mediche.

A differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, [redacted] non ha mai pronunciato minacce di morte all'indirizzo del personale di polizia brandendo il coltello, che, invece, aveva usato per infliggersi dei tagli, fino a quando non lo aveva conficcato più volte nel portone di ingresso; ha profferito frasi ingiuriose non per opporsi ai pubblici ufficiali intervenuti, ma per proseguire nella commissione degli atti autolesionistici.

Nessuna spiegazione è stata fornita sulla sussistenza del dolo specifico, rappresentato dal fine di opporsi agli atti di ufficio, e sulla sussistenza della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-*bis* cod. pen., quantomeno sul piano putativo, tenuto conto dello stato psicologico alterato dalla patologia.

2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione all'imputazione di cui al capo c), violazione dell'art 635 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta tipica e del danno realmente rilevante, nonché mancata valutazione di prova discarico decisive. Censura, inoltre, la qualificazione della condotta ai sensi dell'art 635 cod. pen. anziché ai sensi dell'art 639 cod. pen. ed il diniego della causa di proscioglimento della particolare tenuità del fatto con motivazione insufficiente.

Lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il reato di danneggiamento nonostante la comprovata assenza di violenza alla persona o di minacce e nonostante l'esiguità del danno cagionato, consistente alle "impercettibile lineatura" di uno dei pannelli di vetro della porta.

A tutto concedere la condotta accertata è sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art 639 cod. pen., procedibile a querela della persona offesa, che è integrata anche in presenza di un mero danno estetico facilmente eliminabile.

Non è stata considerata la deposizione di un'assistente sociale che aveva riferito di uno stato mentale alterato dell'imputato del tutto incompatibile con l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato ex art 635 cod. pen.

E' stata ritenuta sussistente l'aggravante relativa ai fatti commessi su cose destinate a pubblico servizio con violenza sulla persona o minaccia pur non formalmente contestata e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

comunque non sussistente.

L'imputato avrebbe dovuto essere un prosciolto per la particolare tenuità del fatto non potendosi considerare ostativi i precedenti penale e le pendenze giudiziarie perché relativi a reati commessi in epoca risalente e di modestissimo allarme sociale e difettando uno scrutinio sulle modalità della condotta, sull'entità del danno e sulla condotta successiva al reato.

2.5. Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., erronea quantificazione della pena, vizio di motivazione, sproporzione della pena, mancata valutazione delle prove a discarico, erronea determinazione della pena a seguito dell'assoluzione da uno dei reati contestati al capo a), violazione del divieto di *reformatio in peius*.

Lamenta che la sentenza impugnata non ha preso in considerazione gli elementi favorevoli all'imputato, pur indicati nella memoria difensiva depositata in sede di discussione (non allarmante gravità dei fatti, condizioni di sofferenza e disagio psicologico dell'imputato, documentate da consulenze mediche, la modestia dei precedenti penali), ed ha, invece, enfatizzato le modalità dei fatti, definiti apoditticamente gravi senza alcuna esplicitazione degli elementi concreti posti a fondamento di tale valutazione.

2.6. Con il sesto motivo deduce violazione dell'art 62-bis cod. pen. nonchè vizio di motivazione e di mancata valutazione di prova a discarico decisiva in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Lamenta che la sentenza impugnata non ha tenuto in alcun conto degli elementi di valutazione offerti nella già citata memoria depositata in sede di discussione.

2.7. Con il settimo motivo deduce violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen.

Lamenta che la Corte distrettuale ha denegato il beneficio della sospensione condizionale della pena con motivazione apparente desumendo la personalità allarmante dell'imputato dai precedenti pur riferiti reati commessi in epoca risalente nel tempo e non specifici.

2.8. Con l'ottavo motivo deduce violazione dell'art. 20-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

Lamenta che il rigetto della richiesta sia stato fondato esclusivamente sui precedenti penali e sui carichi pendenti senza valutare la capacità di adesione spontanea dell'imputato a percorsi alternativi alla pena detentiva

La Corte di appello si è ingiustificatamente discostata dai principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui le pene sostitutive non possono essere denegate in ragione del titolo di reato oggetto della condanna, né per la sola preesistenza di precedenti condanne. Il giudice deve sempre verificare al condannato, anche se recidivo, che si trova nelle condizioni previste dalla legge possa essere applicata una sanzione diversa da quella detentiva che contribuisca in modo più adeguato alla sua rieducazione alla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

luce di una prognosi individualizzata.

2.9 Con memoria tempestivamente deposita il difensore del ricorrente, ha ribadito, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, la fondatezza di tutti i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il preliminare vaglio di ammissibilità.

Le censure proposte, là dove non si risolvono nella rilettura delle evidenze probatorie o nella prospettazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici ma al contrario plausibili e frutto di ragionamenti logici rigorosi dei giudici del merito, sono comunque manifestamente infondate perché denunciano violazioni di legge e criticità dell'apparato argomentativo a sostegno della decisione o insussistenti o comunque privi di decisività.

Va ricordato, al riguardo, che al giudice della legittimità è riservato il sindacato, oltre che sulle violazioni di legge, sull'apparato motivazionale della decisone al fine di vagliarne la logicità e completezza ma sempre nei limiti tracciati dagli profili di censura dedotti che devono confrontarsi criticamente con le argomentazioni e non limitarsi ad affermazioni generiche.

Sono, invece precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).

Non è necessario che la sentenza emessa in esito al giudizio di appello fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione. E' sufficiente che il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen (ex plurimis Sez., 1, n. del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01 Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi Rv. 277593 - 01).

Sotto altro profilo, poi, non è ultroneo ricordare che il vizio motivazionale non può certamente tradursi nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello in maniera coerente con le conclusioni del primo giudice (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615 – 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218 – 01).

Nel giudizio di legittimità rimane, infatti, non devolvibile il travisamento del fatto, stante

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

Sono sempre estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, da ciò inferendosi pertanto l'inammissibilità di doglianze sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482- 01; n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01; Sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Rv. 273217 – 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099 – 01).

Qualora si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, il ricorrente non può limitarsi ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal 6 giudicante, quando non abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01).

Tanto posto possono esaminarsi i singoli motivi.

2. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché relativi al reato di cui all'art 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 contestato al capo a), sono inammissibili perché meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua alla quale nuovamente si contrappone una lettura alternativa delle circostanze di fatto, già ritenute non compatibili con quanto accertato dagli operanti.

Le sentenze di merito danno atto che i controlli, protrattisi per un periodo di tempo prolungato, sono stati eseguiti in orari serali e non notturni e che gli operatori di PG hanno ripetutamente suonato al campanello e contestualmente chiamato al telefono senza ottenere risposta né sentire rumori o voci provenienti dall'interno dell'abitazione.

A fronte di tali modalità di controllo e della mancanza di prova dello stato di torpore in cui si sarebbe trovato l'imputato per effetto dell'assunzione di farmaci sedativi ed ansiolitici prescrittigli per la cura delle patologie psichiatriche da cui è affetto, correttamente è stata ritenuta la sussistenza del reato contestato in linea con l'orientamento di questa Corte, affermato in tema di evasione dagli arresti domiciliari - applicabile per identità di ratio al caso di specie - secondo cui «in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un rilevante lasso temporale - venti minuti - nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione» (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 - 01)

Quanto alla violazione della prescrizione relativa alla presentazione presso la Stazione Carabinieri per apporre la firma nella giornata di venerdì 22 novembre 2024 tra le 18.00 e le 19.00, i Giudici del merito hanno considerato, con valutazioni non illogiche, irrilevante la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

documentazione attestante la presenza dell'imputato nei locali del Pronto soccorso in un orario diverso, anche se ravvicinato. Conseguentemente hanno considerato, in sintonia con la decisione del G.i.p., la condotta omissiva dell'imputato volontaria e quindi coperta dal dolo generico, pacificamente sufficiente ad integrare il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che postula in capo all'agente la consapevolezza delle prescrizioni fissate nonché la determinata e cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262).

Si tratta di orientamento che viene supportato anche con il riferimento all'ulteriore principio secondo cui «la dimenticanza dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a condizione che integri gli estremi dell'ignoranza inevitabile (in motivazione, la Corte ha precisato che la dimenticanza sull'esistenza dell'obbligo si traduce in un'ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all'art. 5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n. 364 del 1988)» (Sez. 6, n. 58227 del 30/10/2018, Bongiovanni, Rv. 274814)..

Con motivazione altrettanto plausibile è stata esclusa l'applicazione della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131 *bis* cod. pen. valorizzandosi le modalità della condotta di carattere non occasionale o episodica, ma, al contrario, espressione, al pari delle altre condotte illecite contestate nel presente procedimento, di una personalità fortemente negativa orientata alla consumazione di reati.

3. Il terzo motivo relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato nel capo b), è interamente versato in fatto.

Il ricorrente, anziché censurare la tenuta logica del percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello, ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti, che esclude l'uso del coltello e la pronuncia di frasi minacciose, circostanze, invece, ritenute adeguatamente provate dai Giudici di merito con precisi riferimenti alle emergenze probatorie analiticamente indicate (cfr. pag. 7)

Una volta accertato che [redacted], con più minacce anche con l'uso di un coltello, si è opposto, variamente ostacolandola, all'attività degli agenti intervenuti nella sua abitazione per lo svolgimento di un'attività di ufficio, volta a impedirgli il compimento dei gesti autolesionistici nell'ambito del più generale dovere di protezione della vita umana, è ineccepibile sul piano giuridico la decisione di ritenere sussistente il reato di resistenza aggravato dall'uso dell'arma.

Come già questa Corte ha condivisibilmente affermato, per integrare la minaccia ad un pubblico ufficiale, non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di una qualsiasi coazione, anche morale, o anche una minaccia indiretta,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 95 del 10/11/1997, dep. 1998, Colonna, Rv. 211122) e tale minaccia può essere anche costituita da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale (ex multis, Sez. 6, n. 42951 del 09/09/2016, El Montassir, Rv. 268719; per una fattispecie analoga in cui l'imputato aveva minacciato di darsi fuoco, Sez. 6, n. 10878 del 18/11/2009, dep. 2010, M., Rv. 246675).

La fattispecie criminosa prevista dall'art. 337 cod. pen. è integrata infatti anche da contegni o propositi autolesivi del soggetto agente, che - per l'intrinseca ingiustizia del male così minacciato - si riveli suscettibile di intralciare l'esercizio della pubblica funzione, cui quei propositi autolesivi sono in modo specifico e strumentale diretti.

Né, infine, può essere accolta la censura sulla ricorrenza nel caso in esame dell'esimente di cui all'art. 393-*bis* cod. pen.

La scriminante di cui all'art. 393-*bis* cod. pen. non postula una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario. Tale causa di giustificazione è configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto (*ex multis*, Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, Mejri Wajdi, Rv. 281955 – 01).

Nel caso in esame l'imputato si è limitato a predicare l'illegittimità dell'attività dei pubblici ufficiali, peraltro in concreto non esistente, senza nemmeno allegare dati concreti sulla formazione del suo ragionevole convincimento in ordine al suo carattere arbitrario.

4. Il quarto motivo relativo al reato di danneggiamento di cui al capo c), è aspecifico.

Il ricorrente anziché confrontarsi con il reale contenuto della motivazione che ha ritenuto sussistente la fattispecie di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1 cod. pen., non interessata all'intervenuta depenalizzazione e procedibile di ufficio, in ragione dell'oggetto preso di mira dalla condotta illecita, un bene destinato ad uso pubblico, quale è senz'altro la porta d ingresso dei locali del SER.D., ha sviluppato censure in tema di violenza alla persona o di minacce e di entità del danno cagionato ed ha censurato la valutazione di una prova dichiarativa, sollecitandone una inammissibile lettura alternativa.

Correttamente la condotta è stata qualificata ai sensi dell'art. 635 cod. pen. anziché ai sensi dell'art. 639 cod. pen.

Il reato di danneggiamento si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento in quanto la condotta punita dal primo produce una modificazione della cosa altrui che ne

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della *res aliena*, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile (Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 3, n. 15460 del 24/10/2016, Ingegneri, Rv. 267823-01; Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzullo, Rv. 232006-01).

In sintonia con tali principi, la Corte d'appello, con valutazione immune da vizi e per nulla illogica, ha accertato, sulla base della "documentazione in atti", la parziale rottura della porta di ingresso, quindi un danno riparabile solo con la sostituzione del vetro colpito.

La difesa pretende sul punto un nuovo giudizio di fatto riservato ai giudici di merito, i quali, peraltro, lo hanno espresso sulla base dei danni da loro direttamente visionati.

Non illogico è anche il giudizio sull'offensività della condotta illecita in base al quale è stata esclusa la particolare tenuità del fatto incentrato sul carattere non occasionale della violazione, preceduta e seguita dalle altre violazioni contestate sempre nel presente procedimento, espressive, nel loro complesso, di una tendenza o inclinazione al crimine, oltre che sulle modalità esecutive.

5. Il quinto e il sesto motivo, relativi rispettivamente al trattamento sanzionatorio e alle circostanze attenuanti generiche, sollecitano un nuovo esercizio del potere discrezionale riservato al giudice del merito, che ha dato ampiamente conto della dosimetria della pena e delle ragioni del rigetto della richiesta di concessione del beneficio, valorizzando alcuni parametri, tra quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. (elevata capacità a delinquere, intensità del dolo, modalità allarmante dei fatti, reiterazione delle condotte illecite) a discapito di quelli indicati dalla difesa, giustificatamente considerati recessivi (i disturbi psichiatrici) o, comunque, inidonei ad assumere rilevanza ai sensi dell'art. 62-*bis* cod. pen.

Non risulta violato il divieto di *reformatio in peius* posto che il giudice dell'impugnazione non solo ha irrogato una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado (anni 1 mesi 7 di reclusione, in luogo di anni 1 e mesi 8) ma ha diminuito la pena per la violazione più grave di cui al capo b), passata da anni 1 e mesi 6 ad anni 1 mesi 3 di reclusone, ed ha applicato per il reato di cui al capo a), a seguito dell'intervenuta assoluzione per uno degli episodi già unificati dalla continuazione interna, un aumento di pena inferiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata (mesi 7 di reclusione in luogo di mesi 8), lasciando, infine, immutato l'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. correlato al reato sub c).

6. Il settimo motivo, relativo alla sospensione condizionale della pena, è generico ed aspecifico non confrontandosi il ricorrente con la reale motivazione della sentenza impugnata, che, oltre a formulare una prognosi negativa sulla capacità a delinquere,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

strettamente ancorata alle precedenti condanne irrevocabili e alla reiterazione delle condotte illecite accertata nel presente procedimento, ha denegato il beneficio ritenendo correttamente esistente la condizione ostativa rappresentata dall'averne l'imputato già usufruito due volte in separati procedimenti.

7. L'ottavo motivo, relativo alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente applicato il condivisibile principio affermato da questa Corte in forza del quale il giudice può respingere la richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 - 01;Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01).

Rispetto al giudizio negativo espresso sul punto dalla sentenza impugnata, il ricorrente nulla di concreto ha opposto, limitandosi a citare massime giurisprudenziali di segno contrario e a rimarcare la positiva condotta processuale, ritenuta recessiva rispetto all'accertata inclinazione a delinquere.

8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/04/2026

Il Consigliere estensore Il Presidente

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale